

DOCUMENTO sulle Anticipazioni

Aggiornato al 11/11/2022

Requisiti generali

Secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo del 05 Dicembre 2005, n° 252, art. 11, comma 7:

Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata:

- a. In qualsiasi momento**, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a se', al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b. Decorsi otto anni di iscrizione**, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per se' o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- c. Decorsi otto anni di iscrizione**, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti.

Per il calcolo degli otto anni di iscrizione, si tiene in considerazione la "data di sottoscrizione" del modulo di adesione certificato dall'azienda. Per il conteggio degli otto anni valgono anche gli anni maturati in altre forme pensionistiche complementari a patto che l'aderente certifichi lo stato di aderente attivo presso l'altro Fondo.

Anticipazione per acquisto della prima casa

Può essere richiesta entro i 18 mesi:

- Dalla data di perfezionamento dell'acquisto dell'immobile documentato con atto notarile
- Dall'assegnazione, limitatamente agli acquisti in cooperativa
- Dall'atto di vendita preliminare.

Nel caso in cui l'importo anticipabile sia pari o inferiore a 50,00 euro lordi, l'anticipazione non verrà erogata

Documenti da presentare

- 1. Modulo di richiesta di anticipazione compilato in tutte le sue parti e firmato**
- 2. Certificato di residenza**, se il richiedente risiede già nel comune ove è ubicato l'immobile o autocertificazione in cui si esplicita l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la residenza presso l'immobile oggetto di acquisto;
- 3. Autocertificazione** da cui risulti la non titolarità del richiedente di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile;
- 4. Atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione**, contratto di vendita nel caso di acquisto da terzi, atto di assegnazione dell'alloggio nel caso di acquisto in cooperativa o atto comprovante il titolo di proprietà del terreno nel caso di costruzione in proprio. Nel caso l'immobile sia in fase di acquisto occorre presentare copia del preliminare di vendita (compromesso) o, se si tratta di acquisto in cooperativa, atto di prenotazione
 - o Dell'alloggio con nomina a socio, con l'impegno a inviare copia del rogito/atto di assegnazione
 - o Dell'alloggio entro 60 giorni dalla stipula;
- 5.** Copia della carta di identità e del codice fiscale dell'aderente;
- 6.** Nel caso si faccia richiesta di anticipazione per i figli è necessario presentare **documentazione idonea a comprovare il legame di parentela** (es. estratto dell'atto di nascita dei figli) e il modulo relativo al trattamento dei dati personali firmato dai figli senza il quale il Fondo non potrà procedere con l'elaborazione della pratica.
- 7.** Autorizzazione al trattamento dei dati personali. In caso di richiesta di anticipazione per il figlio il modulo deve essere compilato sia dall'aderente che dal figlio.

Particolarità

- ✓ L'aderente fiscalmente a carico può richiedere l'anticipazione al Fondo da far valere sulla propria posizione:
 - ✓ Se minorenni è necessario ottenere preventivamente l'autorizzazione del Giudice Tutelare ex art. 320 c.c., la modulistica deve essere firmata dal genitore/tutore;
 - ✓ Se maggiorenne la modulistica dovrà essere firmata dall'aderente fiscalmente a carico.
- ✓ L'aderente anche non intestatario (nel caso di acquisto/costruzione da parte del coniuge) può richiedere l'anticipazione per acquisto della prima casa di abitazione, purché i due siano in regime di comunione dei beni. In questo caso, l'aderente dovrà presentare l'estratto dell'atto di matrimonio.
- ✓ L'usufrutto è previsto solo se si è già in possesso della nuda proprietà

- ✓ È da escludersi, secondo il medesimo orientamento, la possibilità di ottenere un'anticipazione per acquisto prima casa da parte di un aderente separato già comproprietario di un alloggio assegnato in godimento all'altro coniuge.
- ✓ L'acquisto della nuda proprietà può rientrare nella casistica dell'acquisto della prima casa di abitazione solo se l'aderente/figlio vi stabilisca la residenza.
- ✓ È possibile erogare un'anticipazione per acquisto prima casa di abitazione per sé o per i figli, per acquisto di abitazione in stato estero, purchè l'aderente/figli vi stabiliscano la residenza.
- ✓ Non è possibile procedere all'acquisto della sola pertinenza.
- ✓ Il cittadino extracomunitario iscritto all'anagrafe della popolazione in Italia deve presentare una dichiarazione di dimora abituale nel comune di residenza

Percentuale erogabile

Il Fondo può erogare all'aderente l'importo richiesto entro il limite del 75% del versato al netto della tassazione calcolata per Legge.

In base a quanto specificato sul modulo l'aderente si impegna alla restituzione della anticipazione nel caso in cui l'acquisto non venga portato a termine. Ricordiamo che il non rispetto dell'impegno assunto di inviare la documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta costituisce richiesta indebita passibile di sanzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Anticipazione per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia della prima casa di abitazione

Può essere richiesta al momento dell'inizio dei lavori e in ogni caso, l'ultima fattura o il preventivo deve rientrare nei 3 mesi antecedenti la richiesta.

Nel caso in cui l'importo anticipabile sia pari o inferiore a 50,00 euro lordi, l'anticipazione non verrà erogata

Documenti da presentare

- 1. Modulo di richiesta di anticipazione compilato in tutte le sue parti e firmato**
- 2. Certificato di residenza** se il richiedente risiede già nell'immobile da ristrutturare o autocertificazione in cui si esplicita l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza presso l'immobile oggetto di acquisto;
- 3. Atto notarile** da cui risulti la proprietà dell'abitazione;
- 4. Certificazione** della **società appaltatrice** dei lavori in cui si attesta che i lavori rientrano in quelli previsti dalla normativa art. 3, comma 1, lettere a) b) c) d), D.P.R. n° 380/2001
- 5. Copia di fatture/ricevute fiscali o preventivi** attestanti gli oneri effettivamente sostenuti/da sostenere e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale, nel caso l'importo della fattura sia in valuta estera è necessario presentare il cambio in euro al giorno di emissione della fattura rilasciato dalla banca Il Fondo non calcola l'IVA sull'importo delle fatture o dei preventivi se al netto di essa. Nel caso in cui l'aderente voglia farsi anticipare anche l'IVA, dovrà comunicare attraverso autocertificazione, l'importo pagato/da pagare;
- 6.** In caso di richiesta di anticipazione per interventi effettuati su parti comuni dell'edificio si richiede copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- 7.** Copia della carta d'identità e del codice fiscale.
- 8.** Nel caso si faccia richiesta di anticipazione per i figli è necessario presentare documentazione idonea a comprovare il legame di parentela (es estratto dell'atto di nascita dei figli)
- 9.** Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Particolarità

- √ L'aderente fiscalmente a carico può richiedere l'anticipazione al Fondo da far valere sulla propria posizione:
 - √ Se minorenne è necessario ottenere preventivamente l'autorizzazione del Giudice Tutelare ex art. 320 c.c., la modulistica deve essere firmata dal genitore/tutore;
 - √ Se maggiorenne la modulistica dovrà essere firmata dall'aderente fiscalmente a carico.

Per le spese sostenute in stato estero: se la fattura è in valuta estera, l'aderente dovrà presentare il cambio valuta fatto dalla banca al giorno di emissione della fattura e il controvalore in euro.

Percentuale erogabile

Il Fondo può erogare all'aderente l'importo richiesto entro il limite del 75% del versato al netto della tassazione calcolata per Legge.

Anticipazione per spese sanitarie per terapie e interventi straordinari derivanti da gravissime situazioni

Può essere erogata solo se le terapie e gli interventi straordinari sono certificati dalla struttura pubblica competente (ASL) o dal medico di base come derivanti da gravissime situazioni.

Può essere richiesta entro 3 mesi dalla data di dimissione dalla struttura ospedaliera o dal termine delle terapie.

Nel caso in cui l'importo anticipabile sia pari o inferiore a 50,00 euro lordi, l'anticipazione non verrà erogata

Documenti da presentare

- 1. Modulo di richiesta di anticipazione compilato in tutte le sue parti e firmato**
- 2. Certificazione** a cura della struttura pubblica competente (ASL o medico di base) attestante il **carattere straordinario della terapia o intervento** concernenti gravissime situazioni relative all'iscritto, coniuge o figli;
- 3. Copia del preventivo di spesa o fatture/ricevute** fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti nel caso l'importo della fattura sia in valuta estera è necessario presentare il cambio in euro al giorno di emissione della fattura rilasciato dalla banca Il Fondo non calcola l'IVA sull'importo delle fatture o dei preventivi se al netto di essa. Nel caso in cui l'aderente voglia farsi anticipare anche l'IVA, dovrà comunicare attraverso autocertificazione, l'importo pagato/da pagare;
- 4.** Copia della carta di identità e del codice fiscale;
- 5.** Nel caso si faccia richiesta di anticipazione per coniuge e figli è necessario presentare documentazione idonea a comprovare il legame di parentela (es. stato di famiglia, estratto di matrimonio, estratto dell'atto di nascita dei figli)
- 6.** Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Particolarità

- ✓ L'aderente fiscalmente a carico può richiedere l'anticipazione al Fondo da far valere sulla propria posizione:
 - ✓ Se minorenni è necessario ottenere preventivamente l'autorizzazione del Giudice Tutelare ex art. 320 c.c., la modulistica deve essere firmata dal genitore/tutore;
 - ✓ Se maggiorenne la modulistica dovrà essere firmata dall'aderente fiscalmente a carico.
- ✓ Per gli interventi fatti all'estero: se la fattura è in valuta estera, l'aderente dovrà presentare il cambio valuta fatto dall'banca al giorno di emissione della fattura e il controvalore in euro.

Percentuale erogabile

Il Fondo può erogare all'aderente l'importo richiesto entro il limite del 75% del versato al netto della tassazione calcolata per Legge.

Anticipazione per ulteriori esigenze dell'aderente (immotivata)

L'anticipazione può essere concessa liberamente senza l'attestazione della motivazione nei limiti del 30% e decorsi 8 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Nel caso in cui l'importo anticipabile sia pari o inferiore a 50,00 euro lordi, l'anticipazione non verrà erogata.

Documenti da presentare

- ✓ Modulo di richiesta di anticipazione compilato in tutte le sue parti e firmato
- ✓ Copia della carta di identità
- ✓ Autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Percentuale erogabile

Nel caso di anticipazione per ulteriori esigenze, l'importo massimo erogabile è pari al 30% della posizione accumulata. Tale richiesta potrà nuovamente essere erogata purché il nuovo importo erogato non risulti superiore al 30% della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo (secondo gli Orientamenti COVIP del 10 febbraio 2011).

PER TUTTE LE ANTICIPAZIONI

- ✓ **La documentazione dovrà essere inviata in fotocopia** per quel che concerne atti notarili, concessioni edilizie, piantine e altro, mentre il modulo di richiesta di anticipazione dovrà essere inviato in originale (per la firma) al Service Amministrativo.
- ✓ I documenti si restituiscono su richiesta solo se l'aderente revoca la richiesta di anticipazione.
- ✓ Ricordiamo che accedendo all'area aderenti sul nostro sito www.cometafondo.it è possibile richiedere tutte le anticipazioni direttamente online, tramite la compilazione assistita. La richiesta online permetterà di non inviare nessun modulo cartaceo al Fondo

Richieste

- ✓ Le richieste di anticipazione dovranno pervenire al Fondo quando l'aderente ha maturato i requisiti richiesti.
- ✓ L'aderente potrà richiedere l'anticipazione:
 - **per acquisto/ristrutturazione** della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
 - **per spese sanitarie straordinarie** derivanti da gravissime situazioni potrà essere richiesta per sé, per il coniuge o per i figli;
 - **per ulteriori esigenze** solo per sé.

Tempi di erogazione

L'anticipazione verrà erogata per tutti i contributi quotati al momento della richiesta. Per una lavorazione più rapida rimarranno fuori dal conteggio i contributi "attribuiti" o spesi.

La pratica di anticipazione viene accettata dal Fondo se:

- ✓ L'aderente ha i requisiti per poter richiedere la prestazione;
- ✓ Tutta la documentazione richiesta è esatta.

Le anticipazioni pervenute al service entro il 15 del mese se complete di tutta la documentazione saranno pagate nel mese successivo dopo l'approvazione della quota da parte della Banca depositaria (valuta entro fine mese). Le richieste complete di tutta la documentazione pervenute dopo il 15 saranno pagate due mesi dopo.

Nel caso in cui ci sia in atto una vendita di quote per cambio comparto (switch) la pratica di anticipazione sarà lavorata dopo il completamento di questa operazione.

Richieste di anticipazione con cessione del quinto/pignoramento

- ✓ Per tutte le richieste di anticipazioni di aderenti con in atto una cessione del quinto/pignoramento è necessario avere la liberatoria della Finanziaria/Tribunale.
- ✓ Se la Finanziaria/Giudice non autorizza l'anticipazione, Cometa non può erogare l'importo richiesto.
- ✓ Solo nel caso di richiesta di anticipazione per spese sanitarie, vengono erogati all'aderente i 4/5 dell'importo richiesto, in quanto dal 01 Gennaio 2007, per espressa previsione di Legge, le anticipazioni per spese sanitarie straordinarie derivanti da gravissime situazioni, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni previdenziali obbligatorie. Per il restante 1/5 occorre ottenere liberatoria da parte della Finanziaria/Giudice.

Reiterabilità delle richieste

In base alla normativa in vigore le richieste di anticipazione sono reiterabili, sempre nel rispetto dei limiti di legge, scontando quindi gli importi di precedenti anticipazioni.

Reintegro delle Anticipazioni

L'aderente ha la possibilità di reintegrare le anticipazioni ottenute a valere sulla posizione individuale con uno o più versamenti che possono anche superare la soglia annuale di € 5.164,57. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, con esclusivo riferimento ai montanti maturati dopo il 1 gennaio 2007, l'aderente può far valere in sede di dichiarazione dei redditi un credito di Imposta pari alla ritenuta stessa applicata al momento della fruizione dell'anticipazione, in proporzione all'importo reintegrato.

Spese

Sull'anticipazione erogata (solo pratiche a buon fine) verrà trattenuta una somma per recupero spese pari a € 20,00 ridotti a €10,00 nei casi di anticipazione per ulteriori esigenze degli iscritti che non necessita di una lavorazione della documentazione a corredo.